RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Circolare n. 039/2015 – Prot. n. 350/2015 del 07/12/2015

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via Giacomo Barzellotti, 5
00136 Roma
presidente@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 039/2015 – Prot. n. 350/2015 Roma, 07 dicembre 2015

Oggetto: Informativa proposta emendamento art. 46 - DDL Concorrenza (AS 2085).

Cari Presidenti,

la Rete Professioni Tecniche ha elaborato una proposta di emendamento, da consegnare al Senato, per porre rimedio alle conseguenze negative, per i professionisti dell'area tecnica, insite nel testo dell'art. 46 dell' AS 2085 (ex art. 31 del DDL Concorrenza approvato alla Camera dei Deputati).

Tale iniziativa si collega alle attività fin qui messe in campo dalla Rete, allo scopo di ottenere una adeguata riscrittura dell'articolo, tale da limitare i danni potenziali legati alla eventuale approvazione della norma, così come licenziata dalla Camera dei Deputati.

Si richiede di procedere, attraverso i rispettivi referenti istituzionali, a sostenere tale emendamento.

Si allega alla presente, per Vostra opportuna conoscenza e per le azioni consequenziali, il testo dell'emendamento, corredato dalla relazione illustrativa.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

AS 2085
Emendamento

L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46.
(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.
4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.
5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di emendamento del testo approvato alla Camera si fonda sull'esigenza di disciplinare lo statuto giuridico delle società di ingegneria nel quadro degli ordinamenti delle professioni intellettuali interessate.
Una volta ammessa in linea di principio la possibilità per le società di ingegneria (SDI) di stipulare contratti anche con committenti privati, e riconosciuta ex post la validità dei rapporti eventualmente già intercorsi mediante la previsione in sanatoria di cui al comma 1, infatti, appare necessario stabilire per il futuro – vale a dire dalla data di entrata in vigore della legge in discussione – un regime giuridico che tenga conto sia delle caratteristiche strutturali (le SDI possono, infatti, essere costituite anche in forma di società di capitali prive di soci professionisti) e dell'autonomia organizzativa e operativa di tali enti, sia dell'esigenza di un loro inquadramento – pur nel rispetto della richiamata autonomia – nell'ambito degli ordinamenti professionali pertinenti a garanzia del legittimo affidamento dell'utenza.

Proprio a tale ultimo fine sembra essere orientato l'obbligo di stipulazione della polizza professionale di cui al comma 1. Parimenti, al comma 2 si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le società di ingegneria vengano iscritte a un albo professionale, nella segnalata prospettiva di regolamentazione del loro status.
Per individuare a quale albo o registro professionale le SDI debbano appartenere, si prevede, come criterio di riferimento univoco, che esse vengano iscritte nella sezione speciale dell'albo o del registro ove risulta già iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tale criterio consente di stabilire in principio a quale ordine o collegio la SDI debba appartenere, anche qualora la SDI, in ipotesi istituita in forma di società di capitali, non contempli alcun socio professionista. Al fine di evitare ingiustificate duplicazioni dei costi derivanti dall'applicazione della normativa in argomento, inoltre, si precisa che l'obbligo di iscrizione delle SDI agli albi o registri tenuti dagli ordini e collegi professionali è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli già sostenuti dai singoli soci e dal direttore tecnico per la loro iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza. Non sarebbe equo, infatti, gravare le SDI di un simile onere economico, che si tradurrebbe in una forma di discriminazione a danno di coloro che intendano svolgere una professione intellettuale che preveda l'obbligo di iscrizione a un ordine o collegio in forma societaria anziché in forma individuale o associata.
Per quanto non espressamente disciplinato dal provvedimento legislativo in discussione, il comma 3 fa rinvio all'emanazione di un successivo regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della giustizia sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Tale regolamento consentirà di definire con precisione il grado effettivo di autonomia organizzativa, funzionale e operativa delle SDI nell'ambito del ordinamenti delle professioni regolamentate.
È fuori di dubbio, in quest'ottica, che, per effetto dell'iscrizione a un ordine o collegio professionale, il soggetto – persona fisica o giuridica – risulti vincolato al rispetto delle norme deontologiche la cui violazione configura un illecito disciplinare, rilevabile secondo le forme procedimentali stabilite dagli ordinamenti dei singoli ordini e collegi e suscettibile di dar luogo all'applicazione delle sanzioni all'uopo stabilite.
Tuttavia, in considerazione dell'anzidetta peculiarità – sotto i profili strutturale, organizzativo e funzionale – delle SDI rispetto alle più tradizionali figure professionali (ossia gli esercenti una professione intellettuale in forma individuale o associata) a misura delle quali la normativa deontologica è stata espressamente concepita, sembra opportuno conformare il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle SDI a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società. Ciò al fine specifico di impedire l'applicazione di sanzioni – com'è il caso, ad esempio, della sospensione dall'esercizio della professione – in grado di nuocere gravemente alla continuità dell'azione societaria. Beninteso, ciò non significa affrancare le SDI dall'obbligo di osservanza dei precetti di deontologia professionale, ma di assicurare il bilanciamento e la composizione di interessi potenzialmente in conflitto, calibrando il sistema delle sanzioni disciplinari in funzione del caso concreto. In tal modo, la relativa applicazione in caso di illecito disciplinare riferibile, nel suo complesso, all'attività di una SDI potrà essere circoscritta ai soli soci responsabili, ovvero, in caso di società di capitali, ai professionisti facenti parte degli organi di amministrazione e rappresentanza, assicurando la continuità dell'azione societaria a garanzia dei soci investitori e della committenza.
La modifica proposta, infine, conserva intatta la previsione dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.